

Promemoria

## Incidente causato da perdita d'olio



### 1. Il problema

Gli oli minerali (per esempio olio combustibile, benzina, oli diesel, oli lubrificanti o di taglio) fanno parte dei liquidi pericolosi per le acque, cioè hanno le caratteristiche per inquinarla. Lo stesso vale per gli oli sintetici "biodegradabili". Un litro di olio è sufficiente ad esempio per deteriorare un milione di litri d'acqua. Nella manipolazione degli oli minerali (stoccaggio, trasporto, travaso) è perciò richiesta l'osservanza di corrispondenti misure precauzionali.

L'autista di un'autocisterna deve, ad esempio, al momento di riempire un serbatoio di media grandezza, accertarsi preliminarmente della capacità di riempimento effettiva tramite l'asta di misurazione di livello. Non può bypassare il dispositivo di sicurezza contro il sovrariempimento, deve sorvegliare personalmente l'operazione di riempimento e terminarlo manualmente.

Un inquinamento delle acque non sussiste solo al momento in cui si verifica una moria di pesci o l'acqua potabile diventa inutilizzabile. Se durante il riempimento di un serbatoio fuoriesce dell'olio combustibile e raggiunge il terreno, esso può infiltrarsi nella falda acquifera oppure raggiungere un corpo idrico attraverso condotte d'infiltrazione o di drenaggio (cfr. art. 6 LPAc). Dal punto di vista penale, è già rilevante il pericolo di un inquinamento delle acque.

### 2. Basi legali

Di seguito si elencano le più importanti prescrizioni in relazione agli incidenti con perdita d'olio.

#### a) Disposizioni penali

Art. 70 cpv. 1 lit. b della Legge sulla protezione delle acque (RS 814.20; LPAc )

È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, come detentore di impianti contenenti liquidi inquinanti, omette di prendere le misure di nature edile e di predisporre le apparecchiature necessarie secondo la presente legge, o non provvede alla loro manutenzione e con ciò inquina le acque o fa insorgere un pericolo di inquinamento (art. 22).

Art. 70 cpv. 1 lit. a LPAc

È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, illecitamente, direttamente o indirettamente, introduce nelle acque, lascia infiltrare oppure deposita o spande fuori dalle acque sostanze atte a inquinare e con ciò provoca un pericolo d'inquinamento delle acque (art. 6).

Art. 70 cpv. 2 LPAc

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

#### b) Ulteriori disposizioni in materia

Art. 3 LPAc

Ognuno è tenuto ad usare tutta la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di evitare effetti pregiudizievoli alle acque.

Art. 6 LPAc È vietato introdurre direttamente o indirettamente o lasciare infiltrarsi nelle acque sostanze che possono inquinare (cpv. 1).  
È parimenti vietato depositare o spandere tali sostanze fuori delle acque, se ne scaturisce un pericolo concreto di inquinare l'acqua (cpv. 2).

Art. 22 LPAc I detentori di impianti contenenti liquidi che costituiscono un pericolo per le acque devono provvedere affinché le opere e le apparecchiature necessarie alla protezione delle acque vengano realizzate e regolarmente controllate e che il loro esercizio e la loro manutenzione siano ineccepibili. Gli impianti di deposito che necessitano di un'autorizzazione (art. 19 cpv. 2) devono essere controllati almeno ogni dieci anni; a seconda del pericolo che costituiscono per le acque, il Consiglio federale stabilisce a quali intervalli altri impianti devono essere controllati (cpv. 1).

La costruzione, la modificazione, il controllo, il riempimento, la manutenzione, lo svuotamento e la messa fuori servizio degli impianti contenenti liquidi che costituiscono un pericolo per le acque possono essere effettuati solo da persone che, in virtù della loro formazione, del loro equipaggiamento e della loro esperienza, sono in grado di garantirne la conformità allo stato della tecnica (cpv. 3).

I detentori di un impianto contenente liquidi che costituiscono un pericolo per le acque o le persone incaricate del suo esercizio o della sua manutenzione segnalano immediatamente alla polizia di protezione delle acque ogni fuoriuscita di liquidi. Inoltre, mettono spontaneamente in atto tutte le misure che si possono ragionevolmente pretendere per combattere i rischi d'inquinamento delle acque (cpv. 6).

### 3. Ulteriori indicazioni

---

#### a) Inquinamento di acque potabili

Nel caso vengano inquinate acque potabili, trova applicazione l'art. 234 del Codice penale svizzero (RS 311.0; CP)<sup>7</sup>. Se un'infrazione contro la LPAc adempie contemporaneamente la fattispecie dell'art. 234 del CP, è applicabile unicamente l'art. 234 del CP (art. 72 LPAc).

### 4. Ulteriori ausiliari esecutivi / Informazioni

---

Se avete domande su uno di questi temi, il vostro rispettivo Ufficio cantonale per l'ambiente vi sarà volentieri d'aiuto.

Il Servizio avarie dell'Ufficio cantonale per l'ambiente è raggiungibile attraverso la Centrale di pronto intervento e vi offre sostegno tecnico specialistico – in caso di emergenza 24 ore su 24 sul posto.

Il Servizio avarie è inoltre il vostro interlocutore per l'analisi delle prove.

<sup>7</sup>Cfr. in merito il Promemoria "Inquinamento di acque potabili" / pag. 21